



Città di Caccamo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.267/2000, con D.P.R. del 7 dicembre 2023

Copia di verbale di deliberazione O.S.L.

REGISTRO GENERALE N. **44** DEL **23-09-2025**

OGGETTO: ISTANZA PROTOCOLLO N. 10854 DEL 15/05/2025 - SCIMECA GIORGIO. NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 12:45 e seguenti, in Caccamo, presso la casa Comunale, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Caccamo, nelle persone dei signori:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			Presente/Assente
1	CATALANO GIUSEPPE	PRESIDENTE	Presente
2	FRAGALE FRANCESCO MARIO	COMPONENTE	Presente
3	BONANNO SALVATORE	COMPONENTE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Presiede il DOTT. GIUSEPPE CATALANO nella sua qualità di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.

Il componente della Commissione dott. Francesco Mario Fragale partecipa da remoto.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune di Caccamo DOTT. SALVATORE SOMMA, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita l'Organo Straordinario di Liquidazione a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che in data 29/08/2023 il Comune di Caccamo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti denominato: TUEL);
- che in data 07/12/2023, con Decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18/12/2023 il citato Decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che in data 19/12/2023 il predetto Decreto è stato assunto al protocollo di questo Comune al n. 29714;
- che in data 19/12/2023, questo O.S.L. si è regolarmente insediato, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL, e ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e l'invito ai creditori a presentare, entro 60 giorni, l'istanza di ammissione alla massa passiva;
- che in data 19/02/2024, il termine di cui al punto precedente è stato prorogato di ulteriori trenta giorni;
- che in data 10/05/2024, con delibera n. 6, questo O.S.L. ha deliberato la "*proposta di procedura semplificata*" di cui all'art. 258 del TUEL;
- che in data 06/06/2024, con delibera n. 60, la Giunta del Comune di Caccamo ha deliberato l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL;
- che in data 18/06/2024, con delibera n. 7, questo O.S.L. ha approvato i criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258 del TUEL;

ATTESO che ai sensi dell'art. 252, comma 4, questo Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, e quindi, per il Comune di Caccamo, entro il 31/12/2021;

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva del Sig. Scimeca Giorgio, nato a Caccamo in data 11/11/1965, C.f. SCMGRG65S11B315D, in qualità di dipendente comunale, per un ammontare di € 12.500,00 (protocollo n. 10854 del 15/05/2025), trasmessa a mezzo PEC dal suo delegato, Avv. Angelo Luca Giudice del foro di Palermo, in data 14/05/2025;

ESPLETATA la relativa istruttoria ed effettuate le necessarie verifiche da cui è emerso che non sono stati acclarati elementi documentali sufficienti a dichiarare la pretesa creditoria certa, liquida ed esigibile;

DATO ATTO

- che a seguito delle attestazioni rese ex art. 254, comma 4, del TUEL, con nota protocollo n. 11724 del 27/05/2025, dal Segretario comunale, l'importo richiesto non è ammissibile alla massa passiva per le motivazioni di seguito riportate: "*le pretese degli istanti presunti creditori sono destituite ab imis fundamentis da qualsivoglia legittimazione giuridicamente rilevante se sol si considera che gli asseriti crediti non risultano suffragati dai tre indefettibili e necessari elementi (certi, liquidi ed esigibili) – che ne legittimi, per l'effetto, l'assunzione della vantata titolarità di posizione soggettiva attiva. Peraltro – in disparte il dedotto, erroneamente, effetto estensivo della sentenza (rectius ordinanza) n. 13424 del 15.05.2024 della Corte dei Cassazione, Sezione Lavoro – ai fini di una pedissequa disamina delle doglianze di controparte, appare inappropriata e confusa la stessa motivazione dedotta ai fini della eventuale ammissibilità alla massa passiva. L'ossimoro "indennizzo del danno", infatti, in punto di diritto, evidenzia l'insostenibilità dell'onere motivazionale che inficierebbe una eventuale attività provvedimentoale positiva.*

In buona sostanza, alla luce della evidente assenza di alcun titolo esecutivo che funga da

presupposto per l'esercizio delle invocate pretese economiche – la cui quantificazione, di regola “affidata agli organi giurisdizionali”, non appare compendiata da alcuna valutazione né oggettiva né tantomeno esaustiva atteggiandosi, per l'effetto, ad elemento dogmatico – è di tutta evidenza l'inammissibilità del credito asseritamente vantato ma non corroborato dai fondanti presupposti normativi che disciplinano la fattispecie qui di interesse.”;

- che con lettera di cui al protocollo n. 18608 del 5/09/2025, notificata dal messo comunale in data 8/09/2025 - Cronologico di notifica Ufficio Messi n. 452/2025 - questa Commissione ha comunicato al soggetto istante il motivato preavviso di diniego di ammissione alla massa passiva, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990 e relativo D.P.R. attuativo n. 184/2006 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, con specifica indicazione circa le modalità per esercitare il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione utile e pertinente al superamento dei motivi ostativi suindicati;
- che non risultano pervenute osservazioni né alcuna comunicazione da parte dell'istante in merito al suddetto preavviso di diniego e, pertanto, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. e s.m.i., la Commissione è tenuta a procedere con motivato provvedimento definitivo di non ammissione;

CONSIDERATO che, allo stato degli atti, questo Organo straordinario di liquidazione - non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva della pretesa creditoria - deve emettere formale provvedimento di non ammissione;

RITENUTO pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta, di non poter ammettere l'istanza in oggetto alla massa passiva per l'importo di € 12.500,00;

La Commissione, per quanto in premessa evidenziato e con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi della Legge 241/90, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di non ammettere** alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caccamo l'importo di € 12.500,00, oggetto di istanza protocollo n. 10854 del 15/05/2025 presentata dal Sig. Scimeca Giorgio, nato a Caccamo in data 11/11/1965, C.f. SCMGRG65S11B315D, per l'importo di € 12.500,00 e trasmessa a mezzo PEC dal suo delegato, Avv. Angelo Luca Giudice del foro di Palermo, in data 14/05/2025 - per le motivazioni citate in narrativa, giusta attestazione resa ex art. 254, comma 4, del TUEL, con nota protocollo n. 11724 del 27/05/2025, dal Segretario del Comune di Caccamo.
3. **Di includere** il suddetto importo nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva, ai sensi dell'art. 256, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno.
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio *on-line* e alla sezione dedicata alla Commissione straordinaria di liquidazione del sito istituzionale del Comune di Caccamo.
5. **Di trasmettere** la presente delibera al Segretario generale dell'Ente e al Responsabile del Settore finanziario, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
6. **Di comunicare**, a cura del Segretario Comunale, la presente deliberazione al Soggetto istante, al recapito dallo stesso indicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.P.R. n.378/1993.
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. GIUSEPPE CATALANO

I COMPONENTI

F.to DOTT. FRANCESCO MARIO FRAGALE

F.to DOTT. SALVATORE BONANNO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SALVATORE SOMMA

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 25-09-2025 e defissa il 10-10-2025.

IL MESSO COMUNALE

GERACI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

SOMMA SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

[X] il 23-09-2025 PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

[] il 23-09-2025 DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE (Art. 12, comma 1 L.R. 44/91).

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALVATORE SOMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.